



Rete Natura 2000

Direttiva 92/43/CEE “Habitat” - Direttiva 2009/147/CE “Uccelli”

IT1120003 – Monte Fenera Revisione

**Misure di conservazione sito specifiche
Approvate con D.G.R. 30-4238 del
21/11/2016**

Misure a confronto



**Ente di Gestione delle Aree protette
della Valsesia**



**Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio Della Val
Settore Biodiversità e Aree Naturali**

Testo vigente	Revisione proposta
<p style="text-align: center;">Art. 1 (Principi generali, ambito di applicazione e valenza)</p> <p>2. Le presenti misure di conservazione recepiscono quanto previsto dal Decreto ministeriale del 17 ottobre 2007 e s.m.i. “<i>Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)</i>” e dalle “<i>Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte</i>” approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014, D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016 e con D.G.R. n. 24-2976 del 29/2/2016, e trovano applicazione immediata nel Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT1120003 - Monte Fenera facente parte della Rete Natura 2000 del Piemonte. e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) all’atto della loro designazione con decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare</p> <p>3. Le presenti misure di conservazione recepiscono quanto previsto dalle D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014, D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016 e con D.G.R. n. 24-2976 del 29/2/2016 “Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte”.</p> <p>4. Le presenti misure di conservazione sono vincolanti ai fini della redazione di piani, programmi, progetti e per la realizzazione di interventi, opere ed attività attraverso:</p> <p>a) obblighi, limitazioni o divieti, per la conservazione di specie e habitat di interesse comunitario;</p> <p>b) attività da promuovere e buone pratiche per mantenere in uno stato di conservazione favorevole le specie e gli habitat di interesse comunitario</p> <p>6. I piani, i programmi, anche di livello comunitario, nonché i progetti, gli interventi, le attività e le opere, dovranno contemplare prioritariamente le attività da promuovere e le buone pratiche individuate dalle presenti misure</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1 (Principi generali, ambito di applicazione e valenza)</p> <p style="text-align: center;">Comma 1 invariato</p> <p>2. Le presenti misure di conservazione recepiscono quanto previsto dal Decreto ministeriale del 17 ottobre 2007 e s.m.i. “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)” e dalle “Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 in Piemonte – aggiornamento” approvate con D.G.R. 55-7222 del 23/7/2023, e trovano applicazione immediata nel Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT1120003 - Monte Fenera facente parte della Rete Natura 2000 del Piemonte e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) all’atto della loro designazione con decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare</p> <p>3. Le presenti misure di conservazione recepiscono quanto previsto dalla D.G.R. 55-7222 del 23/7/2023 “Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 in Piemonte – aggiornamento”.</p> <p>4. Le presenti misure di conservazione sono vincolanti ai fini della redazione di piani, programmi, progetti e per la realizzazione di interventi, opere ed attività attraverso:</p> <p>a) obblighi, limitazioni o divieti, per la conservazione di specie e habitat di interesse comunitario;</p> <p style="text-align: center;">Comma 5 invariato</p> <p>6. I piani, i programmi, anche di livello comunitario, nonché i progetti, gli interventi, le attività e le opere, dovranno contemplare prioritariamente le attività da promuovere individuate dalle presenti misure di</p>

<p>di conservazione. Tali indicazioni dovranno essere prioritariamente considerate anche ai fini della definizione degli interventi di gestione, recupero, mitigazione e compensazione, nell'ambito delle procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza, ai sensi delle rispettive normative di riferimento.</p> <p>9. Per quanto non espressamente indicato nelle presenti misure di conservazione si applicano le <i>“Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte”</i> approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014, con D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016 e con D.G.R. n. 24-2976 del 29/2/2016 le specifiche normative di settore nazionali e regionali.</p>	<p>conservazione. Tali indicazioni dovranno essere prioritariamente considerate anche ai fini della definizione degli interventi di gestione, recupero, mitigazione e compensazione, nell'ambito delle procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza, ai sensi delle rispettive normative di riferimento</p> <p>9. Per quanto non espressamente indicato nelle presenti misure di conservazione si applicano le <i>“Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte”</i> <i>“Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 in Piemonte – aggiornamento”</i> approvate con D.G.R. 55-7222 del 23/7/2023.</p>
<p>Art. 2 (Disposizioni generali)</p> <p>3. E' richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza per piani, programmi, interventi, progetti, attività e opere suscettibili di determinare, direttamente o indirettamente, incidenze significative, alterando il loro stato di conservazione, sugli habitat o sulle specie inserite negli allegati della Direttiva Habitat e nell'Allegato I della Direttiva Uccelli, per i quali i siti della Rete Natura 2000 sono stati identificati.</p> <p>6. Gli interventi, i progetti, le attività e le opere predisposti e/o eseguiti in conformità a quanto previsto dalle presenti misure di conservazione o dai piani di gestione non sono da sottoporre alla procedura di valutazione di incidenza, fatti salvi i casi in cui la procedura viene richiamata da tali misure e piani.</p> <p>7. Nell'ambito del territorio del sito della Rete Natura 2000 IT 1120003 Monte Fenera, preso atto della non significatività dei seguenti interventi alla luce degli habitat e delle specie presenti, non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza per:</p> <p>a) manutenzioni ordinarie e straordinarie, restauri e risanamenti conservativi, ristrutturazioni ed ampliamenti di edifici esistenti che non comportino un mutamento</p>	<p>Art. 2 (Disposizioni generali)</p> <p>3. E' richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza per piani, programmi, interventi, progetti, attività e opere suscettibili di determinare, direttamente o indirettamente, incidenze significative, alterando il loro stato di conservazione, sugli habitat o sulle specie inserite negli allegati della Direttiva Habitat per la quale il sito della Rete Natura 2000 è stato identificato.</p> <p>6. abrogato</p> <p>7. abrogato</p>

di destinazione d'uso o un aumento di volumetria o di superficie superiore al 20 per cento, salvo quanto disposto ai sensi dalle presenti misure di conservazione per le specie di chirotteri tutelate dalle Direttive europee di cui al Titolo IV art. 28 del presente provvedimento;

b) manutenzioni ordinarie e straordinarie di infrastrutture lineari (reti viarie, ferroviarie, acquedotti, fognature, linee elettriche e telefoniche, gasdotti, oleodotti, viabilità forestale, impianti di telefonia fissa e mobile e per l'emittenza radiotelevisiva) a condizione che:

- 1) non comportino modifiche o ampliamenti di tracciato e d'ubicazione;
- 2) il cantiere non comporti la realizzazione di nuove piste di accesso e/o aree di deposito e di servizio;
- 3) non siano previsti l'impermeabilizzazione di canali irrigui e/o interventi di artificializzazione di sponde di corsi d'acqua e laghi;

c) recinzione di lotti di pertinenze residenziali, artigianali e industriali se consentono il passaggio della fauna selvatica di piccola taglia o qualora si tratti di orti o frutteti ivi comprese le recinzioni elettriche per evitare danni alle colture da parte della fauna selvatica.

d) realizzazione di impianti fotovoltaici e solari sui tetti degli edifici comunque destinati o a terra all'interno di pertinenze residenziali, artigianali, industriali e commerciali;

e) realizzazione di silos, vasche di stoccaggio e impianti a biomasse finalizzati alla produzione energetica ad esclusivo autoconsumo dell'azienda agricola delle aziende agricole e forestali;

f) realizzazione di nuove derivazioni idriche assoggettate a procedura semplificata a norma della specifica regolamentazione in materia di uso delle acque pubbliche, a condizione che non sia prevista la realizzazione di opere fisse in alveo e sulle sponde;

interventi edilizi da effettuarsi in conformità agli strumenti urbanistici vigenti nell'ambito delle perimetrazioni dei centri abitati, definite o individuate in applicazione della normativa urbanistica vigente, nonché la realizzazione di edifici o strutture ad uso pertinenziale quali ad

<p>esempio box, ricoveri attrezzi, tettoie, piscine ecc. entro i lotti di pertinenza di edifici isolati esistenti, a destinazione residenziale o agricola, salvo quanto previsto all'articolo 28.</p>	
---	--

Art. 3 (Divieti)

1. Nel Sito della Rete Natura 2000 IT1120003 Monte Fenera è fatto divieto di:
a) uccidere o danneggiare le specie animali e vegetali incluse negli allegati delle Direttive Habitat e Uccelli; danneggiare o distruggere tane, nidi e ricoveri di qualsiasi specie; per le specie di interesse venatorio o alieutico si applicano le disposizioni di cui alle specifiche normative in materia, fatte salve eventuali specifiche regolamentazioni dei piani di gestione o provvedimenti del soggetto gestore;

o) nell'attività di controllo della specie cinghiale (*Sus scrofa*), praticare la battuta e praticare la braccata con un numero di cani superiore a 4;

b) realizzare nuove strutture destinate a poligoni o campi di tiro permanenti per armi da fuoco;

c) realizzare nuovi impianti di pannelli fotovoltaici su terreni occupati da habitat naturali o seminaturali, incluse le praterie e i prati permanenti; sono esclusi dal divieto i piccoli impianti funzionali all'attività delle aziende agricole o alle strutture ricettive di montagna, aventi dimensioni fino a 10 chilowatt;

y) utilizzo di munizionamento al piombo.

Art. 3 (Divieti)

1. Nel Sito della Rete Natura 2000 IT1120003 Monte Fenera è fatto divieto di:
a) uccidere, danneggiare, prelevare le specie animali (intese allo stadio embrionale, larvale o adulto) e vegetali incluse negli allegati delle Direttive Habitat e Uccelli; danneggiare o distruggere tane, nidi e ricoveri di qualsiasi specie; per le specie di interesse venatorio o alieutico si applicano le disposizioni di cui alle specifiche normative in materia, fatte salve eventuali specifiche regolamentazioni dei piani di gestione o provvedimenti del soggetto gestore;

b) convertire ad altri usi le superfici a prato permanente e a pascolo permanente corrispondenti ai seguenti habitat Natura 2000: codici 6210*, 6510, (le cui descrizioni sono consultabili al sito:), se non per fini di recupero di colture appartenenti alla tradizione del luogo, previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;

o) nell'attività di controllo della specie cinghiale (*Sus scrofa*), praticare la battuta e praticare la braccata

t) praticare arrampicata sportiva al di fuori delle aree attrezzate ufficialmente predisposte e autorizzate dalle amministrazioni comunali e/o dall'Ente gestore; è fatto anche divieto di attrezzare nuove vie o porzioni di parete rocciosa, salvo eccezioni per finalità scientifiche, legate alla pubblica sicurezza o di altra natura, purché si renda consapevole preventivamente l'Ente gestore e si avvii procedura di incidenza se le superfici interessate dovessero risultare ingenti;

u) praticare la pesca sportiva nei tratti individuati dall'Ente per la tutela della fauna autoctona come individuato nell'Allegato P7 fig. 4;

v) uscire dalla rete sentieristica ufficiale, salvo eccezioni per finalità scientifiche, gestionali, tecnico/operative o di altra natura opportunamente giustificabile, purché venga sempre informato l'Ente gestore con l'obiettivo di tutelare eventuali siti di riproduzioni di specie particolarmente rare o protette;

x) utilizzo di droni non autorizzati

Art. 4 (Obblighi)	Art. 4 (Obblighi)
<p>b) conservare siepi, filari e grossi esemplari di latifoglie autoctone (di diametro superiore ai 50 centimetri) inclusi i castagni da frutto, fatto salvo quanto previsto per gli ambienti forestali dall'art. 10, comma 3, lett e);</p>	<p>Al comma 1 vengono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>b) conservare siepi, filari e grossi esemplari di latifoglie autoctone (di diametro superiore ai 50 centimetri) e cultivar di piante da frutto inclusi i castagni e esemplari di bosso da frutto, fatto salvo quanto previsto per gli ambienti forestali dall'art. 10, comma 3, lett e);</p> <p>Il resto dell'art. 4 rimane invariato.</p>
<p>Titolo III MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE TIPOLOGIE AMBIENTALI PRESENTI ALL'INTERNO DEL STIO RETE NATURA IT1120003 MONTE FENERA</p>	<p>Titolo III MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE TIPOLOGIE AMBIENTALI PRESENTI ALL'INTERNO DEL SITO RETE NATURA IT1120003 MONTE FENERA</p>
<p>Art. 10 (Obblighi)</p>	<p>Nuova numerazione Art. 9 (Obblighi)</p>
<p>2. Tutti i tipi di intervento sono condotti secondo le seguenti modalità: è rilasciato all'invecchiamento a tempo indefinito almeno un albero maturo ogni 2500 metri quadrati d'intervento, appartenente a specie autoctone caratteristiche della fascia di vegetazione, con priorità per quelli che presentano cavità idonee alla nidificazione o al rifugio della fauna; a) è rilasciato almeno il 50 per cento della copertura di arbusti e cespugli di specie autoctone e almeno un albero dominante a ettaro colonizzato da edera ove presente; in caso di copertura arbustiva inferiore al 10 per cento, essa è conservata integralmente; b) è rilasciato almeno il 50 per cento delle ramaglie e cimili, sparsi a contatto col suolo o formando cumuli di dimensioni non superiori ai 3 metri steri in aree idonee; c) sono rispettati nidi e tane, specchi d'acqua e zone umide anche temporanee, ecotoni e stazioni di flora protetta; d) in tutte le forme di governo e trattamento è necessario rispettare i margini del bosco per una fascia di ampiezza minima di 10 metri, con il rilascio dei soggetti di bordo più</p>	<p>Al comma 2 sono state apportate correzioni di meri errori materiali.</p> <p>2. Tutti i tipi di intervento sono condotti secondo le seguenti modalità: a) è rilasciato all'invecchiamento a tempo indefinito almeno un albero maturo ogni 2500 metri quadrati d'intervento, appartenente a specie autoctone caratteristiche della fascia di vegetazione, con priorità per quelli che presentano cavità idonee alla nidificazione o al rifugio della fauna; b) è rilasciato almeno il 50 per cento della copertura di arbusti e cespugli di specie autoctone e almeno un albero dominante a ettaro colonizzato da edera ove presente; in caso di copertura arbustiva inferiore al 10 per cento, essa è conservata integralmente; c) è rilasciato almeno il 50 per cento delle ramaglie e cimili, sparsi a contatto col suolo o formando cumuli di dimensioni non superiori ai 3 metri steri in aree idonee; d) sono rispettati nidi e tane, specchi d'acqua e zone umide anche temporanee, ecotoni e stazioni di flora protetta; e) in tutte le forme di governo e trattamento è necessario rispettare i margini del bosco per una fascia di ampiezza minima di 10 metri, con il rilascio dei soggetti di bordo più stabili; tali piante non sono conteggiate per</p>

<p>stabili; tali piante non sono conteggiate per determinare la copertura o la provvigione da rilasciare al termine dell'intervento selvicolturale;</p> <p>e) è mantenuta una quantità di alberi morti (in piedi o al suolo), a diversi stadi di decadimento, pari ad almeno il 50% di quelli presenti e comunque in misura non inferiore ad uno ogni 2500 mq. Dovranno essere rilasciati prioritariamente quelli di grandi dimensioni, di specie autoctone caratteristiche della fascia di vegetazione, che presentano cavità idonee alla nidificazione e rifugio della fauna. Sono fatti salvi gli interventi sui popolamenti danneggiati o distrutti da avversità o con comprovate problematiche fitosanitarie, per i quali si applicano le norme di cui al successivo comma 3; sono escluse le aree ad elevato rischio di incendi boschivi secondo il vigente piano AIB.</p>	<p>determinare la copertura o la provvigione da rilasciare al termine dell'intervento selvicolturale;</p> <p>f) è mantenuta una quantità di alberi morti (in piedi o al suolo), a diversi stadi di decadimento, pari ad almeno il 50% di quelli presenti e comunque in misura non inferiore ad uno ogni 2500 mq. Dovranno essere rilasciati prioritariamente quelli di grandi dimensioni, di specie autoctone caratteristiche della fascia di vegetazione, che presentano cavità idonee alla nidificazione e rifugio della fauna. Sono fatti salvi gli interventi sui popolamenti danneggiati o distrutti da avversità o con comprovate problematiche fitosanitarie, per i quali si applicano le norme di cui al successivo comma 3; sono escluse le aree ad elevato rischio di incendi boschivi secondo il vigente piano AIB.</p>
<p>Art. 12 (Criteri obbligatori per la scelta degli alberi morti da conservare o vivi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito)</p>	<p>Nuova numerazione Art. 10 (Criteri obbligatori per la scelta degli alberi morti da conservare o vivi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito)</p>
<p>e) conservazione e marcatura permanente di alberi dei generi di Quercus, Castanea, Salix, Prunus (specie autoctone) e Malus caratterizzati da grandi cavità.</p>	<p>Al comma 3 sono state apportate correzioni di meri errori materiali.</p> <p>e) conservazione e marcatura permanente di alberi dei generi di Quercus, Castanea, Salix, Prunus (specie autoctone) e Malus caratterizzati da grandi cavità.</p>
<p>Art. 14 (Norme per i Querco-carpineti di alta pianura e degli impluvi collinari (9160) ed i Boschi misti della pianura alluvionale (91F0))</p>	<p>Nuova numerazione Art. 12 Norme per i Querco-carpineti di alta pianura e degli impluvi collinari (9160)</p>
<p>Art. 15 Norme per i Boschi di taglio, frassino e acero di monte di ghiaioni e d'impluvio compresi i quercu tiglieti (9180*)</p>	<p>Nuova numerazione Art. 13 Norme per i Boschi di taglio, frassino e acero di monte di ghiaioni e d'impluvio compresi i quercu tiglieti (9180*)</p>

<p>2. È obbligatorio:</p> <p>a) l'evoluzione libera per le formazioni di forra e rupicole;</p> <p>b) nei popolamenti instabili o soggetti a dissesto o in caso di documentate situazioni di sicurezza idraulica sono ammessi interventi orientati a incrementarne la stabilità anche in coerenza con quanto previsto dall'art. 23 delle misure di conservazione per la tutela della rete natura 2000 del Piemonte;</p> <p>c) i casi diversi di quelli di cui alle lettere a) e b) sono assoggettati alla procedura di valutazione di incidenza;</p>	<p>Al comma 2 sono state apportate correzioni di meri errori materiali.</p> <p>2. È obbligatorio:</p> <p>a) l'evoluzione libera per le formazioni di forra e rupicole;</p> <p>b) nei popolamenti instabili o soggetti a dissesto o in caso di documentate situazioni di sicurezza idraulica sono ammessi interventi orientati a incrementare la stabilità anche in coerenza con quanto previsto dall'art. 23 delle misure di conservazione per la tutela della rete natura 2000 del Piemonte;</p> <p>c) i casi diversi di quelli di cui alle lettere a) e b) sono assoggettati alla procedura di valutazione di incidenza;</p>
<p style="text-align: center;">Art. 17 Norme per i Castagneti (9260)</p> <p>Al comma 1 e 2 sono state apportate correzioni di meri errori materiali.</p> <p>1. È vietato:</p> <p>2. È obbligatoria:</p>	<p style="text-align: center;">Nuova numerazione</p> <p style="text-align: center;">Art. 15 Norme per i Castagneti (9260)</p> <p>1. Divieti</p> <p>2. Obblighi</p>
<p style="text-align: center;">Art. 19 (Obblighi)</p> <p>1. Negli ambienti aperti del sito della Rete Natura 2000 IT1120003 Monte Fenera si applicano i seguenti obblighi:</p> <p>a) gli alpeggi pubblici devono essere affittati sulla base di capitolati tecnici redatti in conformità a quanto previsto dalla normativa regionale vigente, prevedendo la gestione ordinaria di cotiche e strutture idonee a mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli ambienti pascolivi, prevedendo carichi e composizione delle mandrie o greggi, epoche e tecniche di pascolamento, irrigazione, etc.;</p> <p>b) smantellamento degli impianti di risalita dismessi, nel rispetto della normativa</p>	<p style="text-align: center;">Nuova numerazione</p> <p style="text-align: center;">Art. 17 (Obblighi)</p> <p>Al comma 1 è stata eliminata la lettera b) perché nel sito non ci sono impianti di risalita.</p> <p>1. Negli ambienti aperti del sito della Rete Natura 2000 IT1120003 Monte Fenera si applicano i seguenti obblighi:</p> <p>a) gli alpeggi pubblici devono essere affittati sulla base di capitolati tecnici redatti in conformità a quanto previsto dalla normativa regionale vigente, prevedendo la gestione ordinaria di cotiche e strutture idonee a mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli ambienti pascolivi, prevedendo carichi e composizione delle mandrie o greggi, epoche e tecniche di pascolamento, irrigazione, etc.;</p> <p>b) rimozione dei cavi sospesi e dei relativi sostegni di impianti a fune ed elettrodotti</p>

<p>vigente e secondo modalità da concordare con il gestore del sito;</p> <p>c) rimozione dei cavi sospesi e dei relativi sostegni di impianti a fune ed elettrodotti dismessi, secondo modalità da concordare con il soggetto gestore;</p> <p>e) messa in sicurezza, su richiesta del soggetto gestore, delle linee elettriche e dei cavi sospesi già esistenti per ridurre al minimo il rischio di collisione ed elettrocuzione</p>	<p>dismessi, secondo modalità da concordare con il soggetto gestore;</p> <p>c) messa in sicurezza, su richiesta del soggetto gestore, delle linee elettriche e dei cavi sospesi già esistenti per ridurre al minimo il rischio di collisione ed elettrocuzione</p>
<p>Inserito nuovo articolo</p>	<p>Art. 18 Brughiere a Calluna (4030)</p> <p>1. Divieti</p> <p>a) lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica permanente, incluse le concimazioni diverse dalle restituzioni animali al pascolo;</p> <p>b) modificare il regime della falda superficiale;</p> <p>c) utilizzare concimi di origine animale o fertilizzanti chimici e prodotti fitosanitari nelle aree a falda affiorante;</p> <p>d) svolgere attività di pascolo dal 1° aprile al 30 settembre, fatto salvo l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza.</p> <p>2. Obblighi</p> <p>a) stabilire carichi di bestiame ammissibili in funzione delle risorse foraggere, evitando concentrazioni elevate di pascolatori, effettuando solo un pascolamento all'anno, programmando rotazioni dei territori pascolati;</p> <p>b) effettuare ogni tipo di intervento in epoca adatta a non interferire con i cicli biologici delle specie vegetali di interesse conservazionistico.</p>
<p>Questo articolo riunisce le misure riferite all'habitat 6210 delle misure vigenti associandole a quelle previste per l'habitat 6110, di nuova individuazione.</p>	<p>Art. 19 Praterie aride e habitat associati (6110, 6210)</p> <p>1. Divieti:</p> <p>a) lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica permanente, incluse le concimazioni diverse da quelle organiche e comunque evitando la concentrazione di fertilità. Sono fatte salve le colture appartenenti alla tradizione del luogo, svolte su limitate superfici già coltivate; per la messa a coltura di nuove superfici deve essere richiesto l'assenso al Soggetto Gestore e l'eventuale</p>

	<p>espletamento della procedura di valutazione d'incidenza;</p> <p>b) irrigazioni, concimazioni lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica permanente, escluse le restituzioni degli animali al pascolo e comunque evitando la concentrazione di fertilità;</p> <p>c) qualsiasi forma di rimboschimento;</p> <p>d) effettuare più di due turni di pascolo o sfalci annuali.</p>
Inserito nuovo articolo	<p>CAPO III – Ambienti delle acque ferme, paludi e torbiere</p> <p>Art. 20</p> <p>(Divieti)</p> <p>1. Nei siti Rete Natura 2000 con ambienti delle acque ferme, paludi e torbiere è fatto divieto di:</p> <p>a) prosciugamento artificiale, anche temporaneo, delle zone umide permanenti e allagamento permanente delle zone umide temporanee; sono fatti salvi gli interventi di disinquinamento o di eradicazione di specie alloctone invasive, ovvero di ripristino o miglioramento di habitat (o habitat di specie) di interesse comunitario di maggiore interesse conservazionistico per il sito, sulla base di progetti previsti dal piano di gestione o previo assenso del soggetto gestore; sono fatti salvi gli interventi di manutenzione dei bacini artificiali previo espletamento della procedura di valutazione di incidenza;</p> <p>b) nuove captazioni idriche permanenti in acque lentiche, permanenti e temporanee, inclusi i drenaggi; sono fatti salvi i prelievi ad uso potabile e quelli compatibili per l'abbeverata del bestiame monticante;</p> <p>c) eliminazione o taglio della vegetazione acquatica, galleggiante e sommersa, e della vegetazione ripariale entro una fascia di 10 metri dalla riva dei laghi naturali, salvo specifici progetti o programmi di conservazione del sito autorizzati dal soggetto gestore; il taglio della vegetazione acquatica è ammesso inoltre per il mantenimento di canali che consentano il transito delle imbarcazioni dagli attracchi già autorizzati al momento dell'approvazione del presente atto; gli interventi devono essere effettuati al di fuori del periodo riproduttivo della fauna di interesse conservazionistico (dal 1° marzo al 31 luglio);</p>

<p>Inserito nuovo articolo</p>	<p>d) pascolare e transitare con ungulati domestici in corrispondenza di sorgenti, torbiere, zone umide laddove individuate e protette dal soggetto gestore che garantisce contestualmente soluzioni alternative per l'abbeverata;</p> <p>e) utilizzare e spandere fanghi di depurazione, nonché tutti i prodotti e sottoprodotti, ed effluenti zootecnici (liquami e letami), in corrispondenza di sorgenti, torbiere, zone umide.</p>
<p>Inserito nuovo articolo</p>	<p>Art. 21 (Obblighi)</p> <p>1. Nel sito Rete Natura 2000 IT 1120003 Monte Fenera è obbligatorio espletare la procedura di valutazione di incidenza per i seguenti interventi:</p> <p>a) nuove autorizzazioni di scarichi derivanti da agglomerati urbani e di scarichi civili e assimilati, con l'esclusione di quelli domestici.</p>
<p>Inserito nuovo articolo</p>	<p>Art. 22 Acque oligomesotrofiche calcaree con vegetazione bentica di Chara spp. (3140)</p> <p>1. Divieti:</p> <p>a) prosciugamento o trasformazione d'uso delle pozze che ospitano la cenosi;</p> <p>b) alterazione delle pozze che ospitano la cenosi; sono fatti salvi gli interventi sulla base di progetti previsti dal piano di gestione o realizzati previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;</p> <p>c) prelievi o immissioni idriche che causino repentini cambiamenti del livello delle acque.</p> <p>2. Obblighi:</p> <p>a) censimento dettagliato, cartografia e caratterizzazione dei piccoli ambienti umidi presenti nel sito.</p>
<p>Inserito nuovo articolo</p>	<p>Art. 23 Norme per sorgenti pietrificate con formazione di travertino e torbiere alcaline: 7220*, 7230</p> <p>1. Divieti:</p> <p>a) accedere ed effettuare qualsiasi intervento di modifica anche temporanea delle caratteristiche dell'area, inclusi estrazione della torba, pascolamento, transito, stazionamento e abbeverata di ungulati domestici, spandimenti di concimi e liquami zootecnici, sfalcio, calpestamento e</p>

	<p>compattamento della superficie; sono fatti salvi eventuali interventi di gestione attiva sulla base di progetti specifici volti alla conservazione degli habitat e approvati dal Soggetto Gestore;</p> <p>b) svolgere attività turistico-ricreative (quali posizionamento di tende, attività di pic-nic ecc.) al di fuori dei percorsi e delle aree individuate dal Soggetto Gestore;</p> <p>c) modificare il regime della falda superficiale;</p> <p>d) nuove captazioni e derivazioni idriche che alterino significativamente il regime idrologico, lo stato morfologico, lo stato di qualità ecologico e chimico; il rinnovo delle concessioni deve essere sottoposto a procedura di valutazione di incidenza. In ogni caso non è ammesso l'aumento dei prelievi autorizzati al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento.</p> <p>2. Obblighi:</p> <p>a) eventuali interventi di conservazione per il contenimento delle specie erbacee e legnose d'invasione dovranno essere previsti dal piano di gestione o realizzati previo assenso del Soggetto Gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza secondo le seguenti specifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a mosaico intervenendo su non più di 1/3 della superficie dell'habitat per anno; - in epoca tardiva per non interferire con la fioritura delle specie vegetali di interesse conservazionistico; - utilizzando sistemi che evitino la compattazione del suolo (passerelle provvisorie, natanti, ecc.); <p>b) censimento dettagliato, cartografia e caratterizzazione dei piccoli ambienti umidi presenti nel sito.</p>
<p>CAPO III Ambienti Agricoli</p> <p>Cambiata la numerazione</p> <p>Art. 22 (Divieti)</p> <p>Art. 23 (Obblighi)</p> <p>Art. 24</p> <p>Art. 25</p>	<p>CAPO IV Ambienti Agricoli</p> <p>Art. 24 (Divieti)</p> <p>Art. 25 (Obblighi)</p> <p>Art. 25</p> <p>Art. 26</p>

<p>Questo articolo riunisce nuovi habitat che sono stati individuati, ma il contenuto non cambia</p> <p>Art. 26 (Ambienti rupestri (8210))</p>	<p>CAPO V - Altri habitat</p> <p>Nuova numerazione</p> <p>Art. 27 Norme per ambienti rupestri (8130, 8210, 8220)</p>
<p>Art. 27 Divieti e obblighi per le grotte (8310)</p>	<p>Nuova numerazione</p> <p>Art. 34 Divieti e obblighi per le grotte (8310)</p>
<p>TITOLO IV MISURE SPECIFICHE PER SPECIE O GRUPPI DI SPECIE</p> <p>Articolo nuovo</p> <p>Cambio numerazione e titolo</p> <p>Art. 28 (Divieti, obblighi e buone pratiche per le colonie di Chiroteri che si trovano in edifici o infrastrutture)</p>	<p>TITOLO IV MISURE SPECIFICHE PER SPECIE O GRUPPI DI SPECIE</p> <p>Capo I - Specie vegetali Art. 29 (Misure di conservazione generali)</p> <p>1. Per tutte le specie floristiche in Allegato II e IV della Direttiva Habitat è fatto divieto di raccolta di piante intere o parti di essa se non per finalità di studio comprovate e realizzate previo assenso del Soggetto Gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza. È altresì vietato ogni intervento che comporti distruzione diretta o indiretta degli habitat che ospitano le specie.</p> <p>2. Le presenti norme sono applicabili in corrispondenza delle stazioni di specie floristiche e in un intorno di 10 metri (aumentati a 20 nelle porzioni a monte della stazione floristica laddove si possa avere impatto a valle), identificate e segnalate dal Soggetto Gestore anche con utilizzo di recinzioni.</p> <p>Capo II - Specie animali</p> <p>Nuova numerazione</p> <p>Art. 30 (Divieti e obblighi per le colonie di Chiroteri che si trovano in edifici o infrastrutture)</p>
<p>ART. 29 (Divieti, obblighi e buone pratiche per colonie di Chiroteri che si trovano in ambienti sotterranei naturali o seminaturali)</p>	<p>Nuova numerazione e titolo</p> <p>ART. 31 (Divieti, obblighi per colonie di Chiroteri che si trovano in ambienti sotterranei naturali o seminaturali)</p>

1. È vietato:

- a) attrezzare le grotte sede di colonie di chiroterri a fini turistici;
- b) alterare le condizioni microclimatiche delle grotte tramite apertura di setti o gallerie ostruite, ovvero tramite la costruzione di strutture quali muri, porte, etc.; sono fatti salvi interventi esplicitamente volti alla conservazione della colonia;
- c) realizzare impianti di illuminazione che illuminino, anche indirettamente, gli ingressi delle cavità;
- d) realizzare nuove infrastrutture (edifici, strade, parcheggi, etc.) a meno di 500 metri di distanza dall'ingresso delle cavità;
- e) l'accesso alle cavità (o a rami laterali delle stesse) in cui si rifugiano i chiroterri durante i periodi riproduttivi o di svernamento; sono fatti salvi i casi previsti da motivazioni di pubblica incolumità o studio scientifico;
- f) l'accesso alle cavità durante le ore notturne comprese tra il tramonto e l'alba nel periodo tardo estivo (agosto-settembre).

2. Obblighi:

- a) l'accesso alle cavità è ammesso sulla base di quanto previsto dal piano di gestione o da apposito regolamento di fruizione che stabilisca date, orari e numero di persone che possono accedere al sito;
- b) negli interventi di chiusura degli accessi evitare le soluzioni che impediscono od ostacolano fortemente il transito dei chiroterri, quali murature piene, cancelli a sbarre verticali o griglie a maglia fitta. L'obiettivo di escludere l'accesso antropico e mantenere la possibilità di transito per i chiroterri può essere raggiunto dotando gli accessi di chiusure a sbarre orizzontali sufficientemente spaziate (spazio libero fra due sbarre orizzontali successive di almeno 15 centimetri e spazio libero fra eventuali elementi verticali di almeno 50 centimetri) e realizzando con le stesse caratteristiche gli eventuali cancelli per le ispezioni. In determinate circostanze e in particolare nel caso di utilizzo nella buona stagione da parte di esemplari numerosi, alla chiusura degli accessi può essere preferibile la recinzione dell'area che ospita gli accessi stessi.

1. È vietato:

- a) attrezzare le grotte sede di colonie di chiroterri a fini turistici;
- b) alterare le condizioni microclimatiche delle grotte tramite apertura di setti o gallerie ostruite, ovvero tramite la costruzione di strutture quali muri, porte, etc.; sono fatti salvi interventi esplicitamente volti alla conservazione della colonia;
- c) realizzare impianti di illuminazione che illuminino, anche indirettamente, gli ingressi delle cavità;
- d) realizzare nuove infrastrutture (edifici, strade, parcheggi, etc.) a meno di 500 metri di distanza dall'ingresso delle cavità;
- e) l'accesso alle cavità (o a rami laterali delle stesse) in cui si rifugiano i chiroterri durante i periodi riproduttivi dal primo maggio al 31 agosto o di svernamento dal primo novembre al 31 marzo prevedendo una possibile proroga al 15 aprile in caso di primavere fredde e piovose; sono fatti salvi i casi previsti da motivazioni di pubblica incolumità o studio scientifico;
- f) l'accesso alle cavità durante le ore notturne comprese tra il tramonto e l'alba nel periodo tardo estivo (agosto-settembre).

2. Obblighi:

- a) l'accesso alle cavità è ammesso sulla base di quanto previsto dal piano di gestione o da apposito regolamento di fruizione che stabilisca date, orari e numero di persone che possono accedere al sito;
- b) negli interventi di chiusura degli accessi evitare le soluzioni che impediscono od ostacolano fortemente il transito dei chiroterri, quali murature piene, cancelli a sbarre verticali o griglie a maglia fitta. L'obiettivo di escludere l'accesso antropico e mantenere la possibilità di transito per i chiroterri può essere raggiunto dotando gli accessi di chiusure a sbarre orizzontali sufficientemente spaziate (spazio libero fra due sbarre orizzontali successive di almeno 15 centimetri e spazio libero fra eventuali elementi verticali di almeno 750 centimetri) e realizzando con le stesse caratteristiche gli eventuali cancelli per le ispezioni. In determinate circostanze e in particolare nel caso di utilizzo nella buona stagione da parte di esemplari numerosi, alla chiusura degli accessi può essere preferibile la recinzione dell'area che ospita gli accessi stessi.

Articolo nuovo per nuova specie

Art. 32

(Divieti, obblighi per le specie ittiche e il gambero di fiume *Austropatomobius pallipes*)

1. È vietato:

a) prelevare acqua a scopo pubblico o privato se tale prelievo comporta il prosciugamento di corsi d'acqua e/o zone umide con presenza di gambero di fiume e/o specie ittiche autoctone, quali vairone (*Telestes muticellus*) e/o lampreda padana (*Lampetra zanandreae*), salvo eccezioni in cui il prelievo idrico sia finalizzato all'uso di acqua potabile, ma da cui deve ritenersi esclusa l'irrigazione e/o la manutenzione di giardini, fioriere, aiuole, ortaggi e qualsiasi altro utilizzo che non sia finalizzato a preservare le specie ittiche autoctone o il gambero di fiume;

b) immettere e/o transfaunare qualunque specie ittica o di decapodi dulciacquicoli, anche se autoctoni, con l'eccezione di attività autorizzate dall'Ente gestore, ovvero per finalità conservazionistiche, didattiche e/o di ripopolamento;

c) la pesca del gambero di fiume con qualsiasi mezzo e modalità;

d) depositare o scaricare nei corsi d'acqua, così come presso le sponde e i versanti circostanti, inerti e scarti derivanti da tagli, potature, giardinaggio, cura del verde ornamentale o di gestione forestale, siano di origine pubblica o privata; è inoltre fatto divieto di scarico o abbandono di rifiuti domestici, anche se di natura organica o compostabili, compresi scarti di frutta e ortaggi; fanno eccezione singoli esemplari di piante e/o arbusti legnosi, di qualunque dimensione, purché parte della comunità vegetale delle formazioni riparie e di versante presenti in loco, anche se l'origine del loro taglio o abbattimento è di tipo gestionale;

2. È fatto obbligo di:

a) rimettere/rilasciare vivi in acqua tutti gli individui di gambero di fiume e di specie ittiche autoctone eventualmente pescate o catturate secondo le modalità e i periodi permessi dai regolamenti locali o da leggi nazionali;

Sono di seguito individuate le macro-tipologie ambientali che caratterizzano il Sito della Rete Natura 2000 oggetto delle presenti misure, con riferimento alle tipologie ambientali elencate nel D.M. 17/10/2007 e alle tipologie di riferimento elencate nel "Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000" del Ministero dell'Ambiente.

Tabella 1. Sinossi delle tipologie ambientali dei Siti Natura 2000 piemontesi.

Macro-tipologie regionali	Tipologie ambientali di riferimento (D.M. 17/10/2007)	Tipologie ambientali di riferimento "Linee guida" D.M. 3/9/2002 (Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000)	Codici All. I Direttiva Habitat
Ambienti aperti	— Ambienti steppici	— Praterie — Praterie terofitiche — Rocce	6210, 8210
Ambienti forestali	— Ambienti forestali alpini	— Faggete e boschi misti mesofili — Vegetazione ripariale arborea — Cespuglieti temperati	9110, 9160, 9180*, 91E0*, 91F0, 9260
Ambienti agricoli	— Ambienti agricoli	— Praterie	6510
Altri ambienti		— Grotte	8310

Macro-tipologie regionali	Tipologie ambientali di riferimento (D.M. 17/10/2007)	Tipologie ambientali di riferimento "Linee guida" D.M. 3/9/2002 (Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000)	Codici All. I Direttiva Habitat
Ambienti aperti	- Ambienti steppici	- Praterie - Praterie terofitiche - Rocce - Ghiaioni	4030, 6110(*), 6210, 8130, 8210, 8220
Ambienti forestali	- Ambienti forestali alpini	- Faggete e boschi misti mesofili - Vegetazione ripariale arborea - Cespuglieti temperati	9110, 9160, 9180*, 91E0*, 9260
Ambienti agricoli	- Ambienti agricoli	- Praterie	6510
Acque ferme	- Zone umide	- Acque stagnanti - Stagni e paludi	3140, 7220*, 7230
Altri ambienti		- Grotte	8310

Tabella 2 – Elenco delle specie dal Formulario Standard, comprese quelle di interesse conservazionistico non inserite nelle Direttive A - Specie di cui all'articolo 4 della direttiva 2009/147/CE ed elencati nell'allegato II della direttiva 92/43 CE Alcedo atthis Ciconia nigra	Tabella 2 – Elenco delle specie dal Formulario Standard, comprese quelle di interesse conservazionistico non inserite nelle Direttive A - Specie di cui all'articolo 4 della direttiva 2009/147/CE ed elencati nell'allegato II della direttiva 92/43 / CEE <i>Austropotamobius pallipes</i>
--	---

<p>Falco peregrinus Milvus migrans Myotis blythii Myotis myotis Pernis apivorus Rhinolophus ferrumequinum Rhinolophus hipposideros</p> <p>B - Altre specie importanti di flora e fauna</p> <p>Carterocephalus palaemon Gentiana pneumonanthe L. Lacerta bilineata Minois dryas Neptis rivularis Osmunda regalis L. Parnassius apollo Plecotus auritus Podarcis muralis Triturus vulgaris</p> <p>Tabella 3 – Elenco habitat di cui all'allegato 1 della Direttiva Habitat presenti nel Sit Rete Natura IT1120003 Monte Fenera</p> <ol style="list-style-type: none"> habitat 6210 Praterie secche su calcare a Bromus erectus habitat 6510 Prati stabili da sfalcio di bassa quota in coltura tradizionale habitat 8210 Pareti rocciose calcaree (raramente ofioliti che) con vegetazione rupicola habitat 8310 Grotte non attrezzate habitat 9110 Faggete acidofile habitat 9160 Querceto-carpineti di pianura e degli impluvi collinari habitat 9180* Boschi di tiglio, frassino e acero di monte di ghiaioni e impluvio habitat 91E0* Boschi alluvionali di ontano nero, ontano bianco e salice bianco (eventualmente con pioppi) habitat 91F0 Boschi misti ripari dei grandi fiumi di pianura habitat 9260 Boschi di castagno <p>Tabella 4 – Elenco specie forestali autoctone sporadiche</p> <p>Acer campestre Acer opulifolium Acer platanoides Acer pseudoplatanus Ulmus glabra Ulmus laevis Ulmus minor Fraxinus excelsior Fraxinus oxyphyllus Prunus avium Prunus padus Malus sylvestris Pyrus pyraeaster</p>	<p><i>Barbastella barbastellus</i> <i>Caprimulgus europaeus</i> <i>Ciconia nigra</i> <i>Circaetus gallicus</i> <i>Coenonympha oedippus</i> <i>Dryocopus martius</i> <i>Falco peregrinus</i> <i>Lampetra zanandreae</i> <i>Lucanus cervus</i> <i>Martes martes</i> <i>Milvus migrans</i> <i>Myotis blythii</i> <i>Myotis emarginatus</i> <i>Myotis myotis</i> <i>Pernis apivorus</i> <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> <i>Rhinolophus hipposideros</i> <i>Telestes muticellus</i></p> <p>B - Altre specie importanti di flora e fauna</p> <p><i>Anogramma leptophylla</i> <i>Buglossoides purpureocaerulea</i> <i>Campanula bononiensis</i> <i>Carterocephalus palaemon</i> <i>Cladonia subgenus Cladina</i> <i>Columba oenas</i> <i>Dictamnus albus</i> <i>Echinops sphaerocephalus</i> <i>Epipactis palustris</i> <i>Eptesicus serotinus</i> <i>Galanthus nivalis</i> <i>Gentiana pneumonanthe</i> <i>Hypsugo savii</i> <i>Inula salicina</i> <i>Iris graminea</i> <i>Lacerta bilineata</i> <i>Myotis crypticus</i> <i>Myotis daubentonii</i> <i>Myotis mystacinus</i> <i>Minois dryas</i> <i>Neptis rivularis</i> <i>Nyctalus leisleri</i> <i>Nyctalus noctula</i> <i>Leucobryum glaucum</i> <i>Orchis tridentata</i> <i>Osmunda regalis</i> <i>Pipistrellus kuhlii</i> <i>Pipistrellus pipistrellus</i> <i>Pipistrellus pygmaeus</i> <i>Plecotus auritus</i> <i>Plecotus austriacus</i> <i>Plecotus macrobullaris</i> <i>Podarcis muralis</i> <i>Polystichum braunii</i> <i>Ruscus aculeatus</i> <i>Tadarida teniotis</i> <i>Triturus vulgaris</i> <i>Verbascum blattaria</i> <i>Vulpia unilateralis</i> <i>Zerynthia polyxena</i></p>
--	--

<p> <i>Taxus baccata</i> <i>Ilex aquifolium</i> <i>Sorbus torminalis</i> <i>Sorbus aucuparia</i> <i>Sorbus domestica</i> <i>Sorbus mougeotii</i> ibridi di <i>Sorbus</i> spp <i>Tilia cordata</i> <i>Tilia platyphyllos</i> <i>Pinus sylvestris</i> in pianura e collina (sotto i 700 metri s.l.m.) <i>Fagus sylvatica</i> nei rilievi collinari (sotto i 700 metri s.l.m.) </p>	<p> Tabella 3 – Elenco habitat di cui all'allegato 1 della Direttiva Habitat presenti nel Sito Rete Natura IT1120003 Monte Fenera </p> <ol style="list-style-type: none"> 1. habitat 6210 Praterie secche su calcare a <i>Bromus erectus</i> 2. habitat 6510 Prati stabili da sfalcio di bassa quota in coltura tradizionale 3. habitat 8210 Pareti rocciose calcaree (raramente ofioliti che) con vegetazione rupicola 4. habitat 8310 Grotte non attrezzate 5. habitat 9110 Faggete acidofile 6. habitat 9160 Querce-carpineti di pianura e degli impluvi collinari 7. habitat 9180* Boschi di tiglio, frassino e acero di monte di ghiaioni e impluvio 8. habitat 91E0* Boschi alluvionali di ontano nero, ontano bianco e salice bianco (eventualmente con pioppi) 9. habitat 91F0 Boschi misti ripari dei grandi fiumi di pianura 10. habitat 9260 Boschi di castagno <p> Tabella 4 – Elenco specie forestali autoctone sporadiche </p> <p> <i>Acer campestre</i> <i>Acer opulifolium</i> <i>Acer platanoides</i> <i>Acer pseudoplatanus</i> <i>Ulmus glabra</i> <i>Ulmus laevis</i> <i>Ulmus minor</i> <i>Fraxinus excelsior</i> <i>Fraxinus oxyphyllus</i> <i>Prunus avium</i> <i>Prunus padus</i> <i>Malus sylvestris</i> <i>Pyrus pyraeaster</i> <i>Taxus baccata</i> <i>Ilex aquifolium</i> <i>Sorbus torminalis</i> <i>Sorbus aucuparia</i> <i>Sorbus domestica</i> <i>Sorbus mougeotii</i> Ibridi di <i>Sorbus</i> spp <i>Tilia cordata</i> <i>Tilia platyphyllos</i> <i>Pinus sylvestris</i> in pianura e collina (sotto i 700 metri s.l.m.) <i>Fagus sylvatica</i> nei rilievi collinari (sotto i 700 metri s.l.m.) </p>
--	---